

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1625

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PINNA, CODIGNOLA, ANDERLINI, BERLINGUER, COMANDINI, CECATI, DE LAURO MATERA ANNA, FRANCO PASQUALE, MALAGUGINI, MARANGONE, PAOLICCHI

*Presentata il 14 ottobre 1959*

Estensione dei benefici concessi dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ad altre categorie di insegnanti elementari reduci o ex partigiani

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende a sanare una situazione di grave disparità creata dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, fra insegnanti elementari reduci o partigiani che hanno conseguito la nomina in ruolo per effetto di concorsi riservati e insegnanti elementari reduci o partigiani che hanno conseguito la nomina in ruolo per effetto di altri concorsi (ordinari o speciali).

Infatti, il beneficio della retrodatazione della nomina in ruolo, previsto appunto dal detto articolo, può essere accordato soltanto a quegli insegnanti elementari i quali ottennero la nomina in ruolo per effetto di uno dei concorsi *riservati* di tipo A, indetti ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, concorsi riservati — com'è stato chiarito dal Ministero — che furono effettuati per i posti, già vacanti nel 1942, accantonati a favore di coloro che a suo tempo non avevano potuto partecipare ai concorsi per cause dipendenti dalla guerra.

In sostanza, non hanno titolo alla retrodatazione gli insegnanti i quali hanno conseguito la nomina in base a un concorso *ordinario o speciale*, anche se per essi — reduci o

ex partigiani — sussista la condizione che all'atto dell'espletamento del concorso di cui al regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si trovavano sotto le armi. E una siffatta esclusione non sembra conforme a giustizia.

Non è giusto, infatti, che essa colpisca gli insegnanti che non poterono presentare domanda di partecipazione al concorso del 1942 perché fisicamente impediti dalla prestazione del servizio militare; gli insegnanti che pur essendo militari poterono partecipare a tale concorso, con esito sfavorevole per le particolari condizioni di spirito in cui versavano in quel doloroso periodo della nostra vita nazionale, ma poi vinsero il concorso 1948 (cioè il primo concorso bandito dopo la guerra); gli insegnanti che, essendo militari all'atto del concorso 1942, non vi parteciparono ma vinsero un concorso regolare nel 1948 (per esempio quelli B-4, B-5, B-6, più difficili di quelli riservati).

Non è giusto neppure che codesta esclusione — che vediamo con rammarico confermata anche nella proposta di legge n. 750 dell'onorevole Maria Badaloni ed altri — colpisca i cosiddetti transitoristi, cioè gli insegnanti reduci o partigiani che nel 1942 si trovavano anch'essi sotto le armi e parte-

ciparono nel 1948 al concorso per soli titoli, per l'immissione nel ruolo speciale transitorio. Non dovrebbe essere causa giustificativa della esclusione il fatto che i transitoristi vinsero un concorso per soli titoli; e perché in quasi tutte le amministrazioni dello Stato si svolgono concorsi per soli titoli e i vincitori acquisiscono tutti i diritti spettanti ai vincitori dei concorsi per esami e perché bisogna considerare che molti reduci si videro *costretti* per infermità specifiche o per lo stato di depressione spirituale in cui versavano, a scegliere codesta particolare forma di concorso.

Prevalente su ogni altra dovrebbe essere, agli effetti della retrodatazione della nomina in ruolo al primo ottobre 1942, da un canto la valutazione della comune qualità di ex combattenti o partigiani e delle sofferenze cui tutti furono sottoposti e dall'altro il fatto che essi superarono poi la prova di un concorso.

Il privilegio che si è voluto attribuire, agli effetti ora indicati, alla partecipazione ai concorsi *riservati* è privo di giustificazione sostanziale e morale, e deve essere respinto come quello che sancisce una disparità che è manifestamente fonte di ingiustizia.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, si applicano anche a favore degli'insegnanti elementari reduci o partigiani che all'atto dell'espletamento del concorso indetto col regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si trovavano sotto le armi, qualora abbiano vinto uno dei concorsi del 1948.

### ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo n. 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune variazioni di bilancio.